

vincolo associativo e per tale ragione pronunciava l'annullamento dell'ordinanza cautelare in relazione al reato di cui all'articolo 416 del codice penale, pure contestato al Rapacciuolo.

In relazione infine alle esigenze cautelari, la gravità dei fatti attribuiti all'indagato, nonché la sua partecipazione ripetuta alle riprese fotografiche dei convegni carnali con i minori, inducevano il tribunale a confermare, ai sensi dell'articolo 274, lettera c), del codice di procedura penale, la custodia cautelare irrogata dal GIP allo stesso Rapacciuolo. Tali valutazioni del tribunale in sede di rinvio sono state poi pienamente condivise dalla suprema Corte di cassazione, che ha confermato integralmente il provvedimento emesso.

Per quanto riguarda l'operato del maresciallo Camerino deve precisarsi quanto segue. Effettivamente egli fece effettuare un riconoscimento visivo del Rapacciuolo ai due minori il 30 luglio 1997, dunque in data anteriore alla ricognizione fotografica disposta dal pubblico ministero il successivo 20 agosto. Al riguardo l'ufficio di procura ha fatto presente che la circostanza è emersa soltanto all'udienza dell'8 luglio 1998, a seguito della deposizione di un testimone. Per tale vicenda fu iscritto procedimento penale a carico del Camerino per i reati d'abuso d'ufficio e falso in atto pubblico.

All'esito delle investigazioni preliminari il pubblico ministero, in data 3 novembre 1998, ha avanzato al GIP richiesta di archiviazione, accolta nel mese di febbraio dell'anno 1999. Dalla lettura della motivazione del provvedimento di archiviazione emerge che si è ritenuto che non ricorressero gli elementi costitutivi dei reati ipotizzati. Peraltro, dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche emergeva un'attività posta in essere dal Camerino successivamente all'episodio che poteva fare presumere che egli volesse indurre i minori, tramite le madri, a tacere o a negare i fatti. Anche con riferimento a tale condotta è stato però ritenuto che non potesse ravvisarsi il reato previsto dall'articolo 377 del codice penale, man-

cando l'offerta di denaro od altra utilità, e che non fossero ravvisabili altre fattispecie di reato, quantomeno per mancanza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Sia sulla richiesta che nel provvedimento di archiviazione viene peraltro sottolineato che nella condotta erano certamente ravvisabili a carico del Camerino rilievi di natura disciplinare. In merito ai predetti fatti è stato quindi avviato procedimento disciplinare da parte della competente procura generale presso la corte d'appello di Napoli.

Dalle informazioni acquisite è emerso che il Camerino fu anche indagato per i reati previsti dagli articoli 323 e 479 del codice penale, a seguito delle dichiarazioni rese da due testimoni all'udienza del 15 luglio 1999. I testi dichiararono che nel corso delle operazioni di perquisizione nell'abitazione di Pasquale Sansone, il Camerino avrebbe sequestrato una telecamera nell'abitazione della figlia del Sansone (abitazione non indicata nel decreto di perquisizione ed ubicata al primo piano dello stesso stabile) facendola poi figurare nella disponibilità del Sansone.

All'esito delle indagini tali accuse sono però risultate infondate. Il procedimento è stato archiviato e gli atti trasmessi al pubblico ministero per procedere per i reati di calunnia e falsa testimonianza nei confronti dei testimoni. Per tali ragioni, il Camerino è stato esaminato nell'udienza del 2 dicembre 1998 dal tribunale di Torre Annunziata con le modalità di cui all'articolo 210 del codice di procedura penale; come già ricordato, in tale sede egli ha reso ampie dichiarazioni, ricostruendo l'accaduto. Il processo a carico del Rapacciuolo, invece, si è concluso il 9 giugno 1999 con una sentenza di condanna a pene detentive di Sansone Pasquale e di altri imputati e di assoluzione dello stesso Rapacciuolo con riguardo a tutti i reati ascrittigli, con ordine di scarcerazione dagli arresti domiciliari, se non detenuto per altra causa.

La motivazione della sentenza non è stata ancora depositata e, sulla base di quanto emerso finora, non sono ravvisa-

bili profili di rilievo disciplinare a carico dei magistrati; come è noto, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria sono sindacabili in sede amministrativa solo se palesemente abnormi, illegittimi, ovvero posti in essere non per finalità di giustizia, circostanze che, allo stato, non sono ravvisabili nel caso di specie, con particolare riferimento ai diversi provvedimenti applicati in relazione alla misura cautelare detentiva a danno del Rapacciuolo.

Ampiamente e correttamente motivati sono anche i provvedimenti di archiviazione relativi ai procedimenti avviati a carico del Camerino. Quanto, poi, alla condotta dei pubblici ministeri, il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata ha ribadito che i sostituti che conducevano l'indagine ignoravano che il maresciallo Camerino avesse proceduto ad un riconoscimento del Rapacciuolo da parte dei minori precedente a quello da loro disposto.

Conclusivamente, almeno allo stato, non emergono profili che possano giustificare ulteriori accertamenti sulla vicenda, fermo restando, tuttavia, che una più completa e definitiva valutazione dei fatti potrà essere data solo quando si conosceranno le motivazioni della sentenza del tribunale, con specifico riguardo alla parte di essa concernente l'assoluzione del Rapacciuolo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Taradash ha facoltà di replicare.

**MARCO TARADASH.** Signor Presidente, che bel paese ci ha descritto, sottosegretario Scoca!

Ho presentato questa interrogazione il 15 dicembre 1998. Rapacciuolo, che era in galera da quindici mesi, è arrivato al processo stando in carcere (quindi sono trascorsi altri sette mesi); quindici più sette dà un totale di ventidue mesi di custodia cautelare.

Nella mia interrogazione ho descritto il caso di un fotografo accusato di un reato gravissimo, come lei ha sottolineato, quello di associazione per delinquere finalizzata al compimento di atti di vio-

lenza sessuale su minori, un reato spregievole. Dico questo anche perché ieri il dottor Gerardo D'Ambrosio, capo della procura di Milano, nell'ambito di una delle sue numerose esternazioni da superministro della giustizia del nostro paese, ha fatto riferimento all'esposto che ho presentato al Consiglio superiore della magistratura nei suoi confronti, esposto motivato dalle continue ingerenze del dottor D'Ambrosio sull'attività parlamentare e dal fatto che, spesso, nei suoi interventi politici, fa riferimento a suoi imputati (Berlusconi, Previti ed altri), come se un magistrato, il capo della procura di Milano, potesse tranquillamente svolgere attività politica a larghissimo raggio senza mettere in discussione i principi dello Stato di diritto.

Ieri il dottor D'Ambrosio ha avuto la bontà di replicare, dicendo che a Milano si lavora alacremente anche nei confronti della criminalità comune, che vi sono stati moltissimi arresti e che certe reazioni, come la mia, dipendono dal fatto che vi è chi vuole proteggere i « colletti bianchi ». Mi guardo bene dal querelare le affermazioni diffamatorie del dottor D'Ambrosio, perché non ho abbastanza soldi per farlo; infatti, se andassi in giudizio, il dottor D'Ambrosio verrebbe prosciolto ed io sarei condannato a pagare le spese legali. Chi me lo fa fare (non ho abbastanza soldi — lo ripeto — per avvalermi dello Stato di diritto)?

Faccio tali affermazioni perché non mi sono occupato di un « colletto bianco », ma di uno stupratore di bambini (tale era considerato il signor Rapacciuolo) che si trovava in galera da quindici mesi. Perché? Perché un maresciallo dei carabinieri si sentiva Serpico, era convinto che quello era il colpevole e allora aveva organizzato una messa in scena con alcuni dei bambini vittime di questo losco circuito: li aveva portati a riconoscere l'immagine di Rapacciuolo al di fuori di qualsiasi procedura legale, senza il permesso dei pubblici ministeri. Da questo atto illegale era partita l'odissea del Rapacciuolo. Non si era trovato nulla a casa sua. Era stato accusato di associazione

per delinquere eppure non conosceva e non era in contatto con nessuno degli altri delinquenti tanto che la Cassazione e poi lo stesso tribunale del riesame ha cancellato l'ordine di custodia cautelare per associazione per delinquere. Non li conosceva e non era in contatto, non aveva nessun materiale, non aveva nessun precedente, era un fotografo di 45 anni con famiglia a carico che, per qualche strano motivo, era stato individuato come responsabile da un maresciallo che aveva commesso una illegalità e che (non lo sapevo, lei mi dice) era sospettato di averne commesse altre. Dai magistrati che dovevano controllarlo è stata richiesta l'archiviazione. Si andrà ad un giudizio disciplinare e non si sa come andrà a finire perché, mi pare, per ora, che a questo maresciallo-Serpico sia andato tutto bene.

Insomma, Rapacciuolo era in galera per un reato spregevole, in condizioni che si possono immaginare, da 15 mesi. È arrivato al processo dove, come lei ha detto, è stato condannato il Sansone. Nel documento che le è stato affidato, infatti, non si dice che Rapacciuolo è stato assolto, ma che è stato condannato Sansone e Rapacciuolo è stato assolto. È diverso dire così! Infatti, si doveva dire: al giudizio, Rapacciuolo è stato assolto! Perché a me, a noi, all'Assemblea, della condanna di tal Sansone non ce ne «frega» niente! Quello che ci interessa era la ragione per cui Rapacciuolo era stato portato in galera dove era stato tenuto 15 mesi al momento della mia interrogazione e, riconfermata l'ordinanza di custodia cautelare, la questione era aperta.

Di fronte alla mancanza completa di qualsiasi indizio stava in galera perché il reato che gli era attribuito era un reato feroce, ma solo per questo motivo! Non c'era altro, se non quelle ricostruzioni di cui lei stessa ha parlato, ma che, evidentemente, alla prova del giudizio si sono rivelate assolutamente false.

Di fronte a tutto questo, il cittadino, come il cittadino parlamentare, non può querelare un magistrato perché sa che il

giudizio sarà sempre dalla parte del magistrato, come la storia di tutte le querele fatte dai magistrati o contro i magistrati degli ultimi anni dimostra.

Così, un cittadino accusato di pedofilia e di concorso in associazione camorristica a scopo di pedofilia, che cosa deve fare? Deve aspettare per vedere prosciolti tutti coloro che hanno commesso illegalità nei suoi confronti e non avere il bene di potersi difendere in nessun modo perché noi sappiamo bene che in questo paese non ci sono possibilità di rivalsa nei confronti di chi ha sbagliato perché la corporazione dei magistrati e dei Serpico si chiude a riccio a tutela dei suoi errori e, alle volte, come in questo caso, dei suoi orrori.

Signor sottosegretario, sono molto insoddisfatto della sua risposta.

***(Applicazione ad una detenuta nel carcere di Rebibbia - Roma - del regime carcerario ex articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario)***

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Cento n. 3-03274 (vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 4).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

MARETTA SCOCA, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Onorevole Cento, rispondo alla sua interrogazione cercando di tracciare un quadro il più preciso possibile dell'iter della vicenda carceraria della signora Maria Filippa Messina e delle relative motivazioni.

La signora è stata arrestata il 4 febbraio 1995 ed è stata assegnata alla casa circondariale di Roma Rebibbia. La signora è in espiatione della pena di otto anni e otto mesi di reclusione per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro.

È stata la corte d'assise e d'appello di Catania che ha emesso questa sentenza, che è divenuta esecutiva il 9 gennaio 1999.

Con un decreto ministeriale del 4 novembre 1996 e in considerazione del-

l'elevata pericolosità sociale e del ruolo rivestito in seno alla criminalità organizzata, fu sottoposta al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-*bis*, secondo comma, dell'ordinamento penitenziario e, dal 30 aprile 1998 al 25 aprile 1999, al regime speciale cosiddetto attenuato.

All'indicata scadenza del 25 aprile scorso, il ministro della giustizia, acquisite le necessarie informative dagli organi di polizia investigativa e dall'autorità giudiziaria, ha ritenuto di non rinnovare il provvedimento applicativo del suddetto regime speciale e quindi da tale data la signora è assegnata alla sezione alta sicurezza della casa circondariale femminile di Rebibbia, ove è assoggettata alle regole trattamentali previste per coloro che sono ristretti in tale sezione.

Quanto poi alle ragioni per le quali la signora Messina è stata sottoposta al regime speciale ed alle condizioni della detenzione durante tale periodo, si fa presente che il provvedimento applicativo del suddetto regime speciale è stato adottato tenuto conto delle informative trasmesse dagli organi di polizia e dalla competente autorità giudiziaria. Da tali atti risulta che la signora Messina aveva svolto un ruolo di assoluto rilievo nell'ambito dell'associazione mafiosa capeggiata dal marito, il signor Antonino Cintorino, arrestato in data 8 febbraio 1992, già condannato a severe pene detentive ed anch'egli sottoposto al medesimo regime detentivo. Dai medesimi atti risultava in particolare che la signora, durante la detenzione del marito, aveva assunto la gestione organizzativa dell'associazione criminale dallo stesso capeggiata.

In merito alle condizioni della detenzione, deve rilevarsi che la signora Messina era l'unico soggetto di sesso femminile sottoposto al regime speciale. Pertanto, al fine di evitarle un totale stato di isolamento, sono state emanate direttive affinché essa potesse fruire dei previsti momenti di socialità con due detenute ordinarie, scelte tra quelle che, per estrazione, provenienza o altro, fornissero maggiori garanzie di autonomia e sicurezza, soprattutto con riguardo a possibili

suoi contatti con l'esterno per loro tramite. In ottemperanza anche a tali disposizioni, alla signora è stata assegnata una cella ampia e luminosa e le è stato permesso di fruire di due ore e mezza di aria, sia presso il cortile interno della sezione, sia nell'area verde. Durante tale periodo la signora Messina è stata ammessa a socializzare con altra detenuta nel cortile interno, presso l'area verde ovvero in cella ed a frequentare la palestra dell'istituto tutti i giorni per due ore. La stessa, infine, ha potuto effettuare regolari colloqui con i propri familiari ed è stata autorizzata a telefonare, il 23 febbraio 1999, al marito.

Infine, per completezza, si deve aggiungere che non risultano emanate disposizioni che consentano ai detenuti maschili sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario di socializzare con altri detenuti a pranzo, né risulta che ciò avvenga nei fatti. In ogni caso, in forza dell'attuale normativa, la signora non poteva vantare alcun diritto alla socializzazione, sia a pranzo sia a cena.

Per quanto concerne le condizioni di salute della signora Messina, cui pure fa riferimento l'onorevole Cento, utili informazioni possono trarsi da una nota informativa del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 24 marzo scorso, quindi di poco precedente la fine del regime detentivo speciale. In tale nota si fa riferimento alla relazione sanitaria, dalla quale risultava che la signora Messina godeva di buona salute, eccezion fatta per episodiche cefalee di tipo vasomotorio, controllate e trattate dal neurologo. Nella medesima relazione si sottolineava anche che, rispetto al giorno dell'ingresso in istituto, il peso corporeo della signora era aumentato di circa 9 chilogrammi.

Conseguentemente, si può affermare che non emergono dagli atti acquisiti elementi tali da far ritenere che nei confronti della signora Messina siano state applicate limitazioni non riconducibili a quelle imposte dai provvedimenti applica-

tivi del regime speciale, peraltro rispettosi dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella materia di cui trattasi.

PRESIDENTE. L'onorevole Cento ha facoltà di replicare.

PIER PAOLO CENTO. Ovviamente, sono soddisfatto della notizia secondo cui dal 25 aprile 1999, se ho ben capito la data, la signora Maria Filippa Messina non è più sottoposta al regime di cui all'articolo 41-bis. Vuol dire — ma questo il sottosegretario non ce lo ha detto — che l'interrogazione non solo era fondata, ma coglieva nel segno. Probabilmente, se, oltre all'iniziativa dei suoi avvocati, non vi fosse stata anche la presentazione dell'interrogazione, la situazione non sarebbe mutata; quindi, se questa cittadina, certamente detenuta per un reato grave, quello di cui all'articolo 416-bis, non avesse incontrato sulla sua strada un parlamentare (nel corso di una delle sue tante visite in carcere) che ha sollevato la questione che la concerne, probabilmente sarebbe ancora sottoposta al regime di cui all'articolo 41-bis. La signora Messina, dunque, responsabile di un reato grave, che però, in quanto associativo, non comporta necessariamente fatti di sangue, che non le sono addebitati in alcun modo, sottoposta al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario da svariati mesi, anzi anni, avrebbe continuato a trovarsi tuttora in una condizione di forte limitazione della propria azione e della propria attività all'interno del carcere femminile di Rebibbia.

Ora la signora è stata sottratta al regime previsto dall'articolo 41-bis, ed è un fatto positivo, ma il Ministero della giustizia non risponde sulla qualità e sulla correttezza dell'applicazione di tale regime nel caso specifico. Questo rimane, quindi, un problema rilevante, che riguarda le condizioni in cui sono state applicate le norme dell'articolo 41-bis, condizioni anomale, come viene riconosciuto nella stessa risposta del sottosegretario, forse perché si trattava dell'unica donna all'interno del carcere che si tro-

vava nelle condizioni di ristrettezza di cui all'articolo 41-bis e tuttavia, non perché si sta in carcere e si è l'unica donna sottoposta al regime dell'articolo 41-bis, cadono alcune delle prerogative e delle prescrizioni che, pure nell'ambito dell'articolo 41-bis, devono essere garantite al detenuto.

Non credo, infatti, che possa esservi una sospensione di garanzie pur minime (già ridotte in abbondanza con l'articolo 41-bis), solo perché siamo di fronte al caso di un'unica detenuta donna sottoposta a quel regime, la quale, quindi, non può socializzare con altre donne sottoposte allo stesso trattamento. Ci troviamo di fronte, allora, ad una sospensione delle prerogative e delle garanzie che, invece, devono essere assicurate anche alla signora Messina.

Ritengo che questa vicenda specifica, risolta positivamente, riproponga il problema dell'articolo 41-bis e del modo in cui viene applicato: non è qui in discussione la legittimità della norma di restrizione penale e di trattamento penitenziario, perché sono altre le sedi in cui bisognerà occuparsene, compresa quella in cui il Parlamento dovrà valutare la proroga dell'applicazione dell'articolo 41-bis. Almeno, però, vi sia da parte del Ministero della giustizia e del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria la capacità di applicare l'articolo 41-bis secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale, che sono comunque ispirati ad un trattamento umanitario rispettoso della dignità delle persone, nella fattispecie rispettoso della dignità della signora Messina. Ciò non è avvenuto, al punto che il regime dell'articolo 41-bis è stato revocato: infatti, non sono accaduti fatti nuovi, a dimostrazione che forse si è esagerato nell'applicazione di questa norma nel caso specifico.

Nel ritenermi soddisfatto, quindi, per l'esito positivo della vicenda specifica, esprimo ovviamente una forte preoccupazione per tutti i casi (troppi) di cittadini sottoposti al regime carcerario duro, rispetto ai quali non abbiamo la capacità e le conoscenze per fare emergere le ini-

quità esistenti e poter, quindi, fare intervenire il Ministero della giustizia per un'attenta verifica sull'opportunità e sulle modalità di applicazione di questa forma restrittiva di permanenza all'interno del carcere.

***(Presunte irregolarità da parte del DAP - dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - in una gara d'appalto in Liguria)***

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Rebuffa n. 3-03475 (vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 5).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

MARETTA SCOCA, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, la vicenda a cui fa riferimento l'onorevole Rebuffa nella sua interrogazione si inserisce in un più ampio contesto. L'amministrazione penitenziaria ha indetto gare d'appalto per ogni circoscrizione regionale, al fine di assicurare il servizio mensa a tutte le direzioni ed anche a quelle piccole e limitate realtà penitenziarie nelle quali, per l'esiguità del numero dei pasti giornalieri, in molti casi inferiori a venti unità, e per il basso prezzo d'asta adottato, risultava difficile, se non impossibile, addivenire ad un appalto autonomo, con evidenti problemi e disagi per il personale.

L'ottica dell'amministrazione è stata quella di invogliare a partecipare alle gare ditte di sicura affidabilità tecnica ed economica, capaci di assicurare il servizio sia presso istituti di piccole dimensioni, sia presso quelli molto grandi, maggiormente appetibili sotto l'aspetto economico. Peraltro, fino ad ora non si sono verificati problemi logistici e funzionali, anche perché le ditte partecipanti hanno la capacità di operare sull'intero territorio nazionale.

Per quanto concerne gli specifici quesiti posti dall'onorevole Rebuffa, si evidenzia che si versa nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 157 del 1995, cioè di servizi per

i quali il legislatore, per propria scelta insindacabile, ha ritenuto di escludere l'applicabilità delle norme di cui al decreto stesso, salvo di quelle di cui agli articoli 8, comma 3, 20 e 21. L'amministrazione ha ritenuto l'appalto governato dalle disposizioni di cui alla legge e al regolamento di contabilità generale dello Stato e, in assenza della norma che prescriveva l'indicazione nel bando della normativa di riferimento, questa non è stata citata nello stesso.

Le licitazioni per il servizio di cui si tratta non sono state svolte in ambito europeo, ma nazionale; ogni riferimento al predetto decreto legislativo nel bando di gara predisposto dal competente ufficio è stato poi volutamente omesso, anche al fine di evitare che si ingenerassero equivoci da parte di rappresentanti di ditte straniere.

Tuttavia, i principi riformatori del decreto legislativo n. 157 del 1995 sono stati seguiti nella stesura del bando di gara, in quanto garantiscono maggiormente l'amministrazione appaltante sull'affidabilità delle ditte concorrenti nell'eventualità di offerte anomale. Sarebbe stato pertanto improprio ogni richiamo nel bando di gara al decreto legislativo n. 157 del 1995 circa i termini fissati dall'amministrazione per la presentazione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte, in quanto la procedura si è svolta per l'urgente necessità di avviare il servizio della mensa entro il 1° luglio 1999, in deroga - come è stato detto - alle prescrizioni del suddetto decreto.

Peraltro, i problemi posti dall'onorevole Rebuffa hanno formato oggetto di pronuncia del TAR della Liguria, in forza di un ricorso presentato dalla ditta Angelini di Sanremo. Il TAR, con ordinanza del 25 marzo 1999, rigettò la domanda incidentale di sospensione del bando di gara, con ciò implicitamente confermando la legittimità del comportamento dell'amministrazione penitenziaria.

Per completezza d'informazione è opportuno comunicare che il controvalore previsto per ogni pasto ammonta a lire 6.180 più l'IVA al 4 per cento; tale prezzo

è stato determinato con decreto ministeriale del 18 maggio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 28 luglio 1999 (registro n. 1, foglio 311).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Rebuffa ha facoltà di replicare.

**GIORGIO REBUFFA.** Signor Presidente, anche se apparentemente si tratta di una questione molto specifica, in realtà dietro aspetti di questo genere vi sono modalità di essere dell'amministrazione che è giusto che il Parlamento della Repubblica consideri e, in qualche modo, critichi e censuri.

La risposta del sottosegretario Scoca, che comunque ringrazio, mi lascia solo parzialmente soddisfatto, perché restano aperti tre problemi, ai quali non è stata data una risposta esaustiva. Il primo si riferisce ai costi che mi risulta siano superiori a quelli del precedente sistema. Il secondo riguarda l'efficienza: credo sia ancora da dimostrare la superiorità di queste modalità accentrate di gestione del servizio rispetto alle precedenti. Infine, la procedura d'urgenza: il cambiamento dei metodi di appalto è stato adottato con una procedura che, almeno dal punto di vista formale, rende la soluzione « zoppicante ».

Ringrazio il sottosegretario, anche se la risposta arriva ormai come la nottola di Minerva, vale a dire a cose fatte, pertanto non possiamo far altro che registrarla.

***(Interviste rilasciate da Adriano Sofri nel carcere di Pisa)***

**PRESIDENTE.** Passiamo all'interrogazione Gasparri n. 3-03524 (*vedi l'allegato A — Interrogazioni sezione 6*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

**MARETTA SCOCA, Sottosegretario di Stato per la giustizia.** Signor Presidente, la vicenda a cui fa riferimento l'onorevole Gasparri non trova una sua autonoma disciplina, né in senso positivo né in senso negativo, in alcuna norma specifica.

Peraltro, pur in assenza di una norma che regoli la materia degli accessi della stampa negli istituti penitenziari, fissandone espressamente limiti e condizioni, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia ha da sempre privilegiato il diritto all'informazione ed alla trasparenza dell'istituzione penitenziaria, consentendo di regola l'ingresso negli istituti penitenziari di organi di stampa, ove non sussistano ragioni ostative di ordine o sicurezza pubblica o esigenze processuali che impongano una particolare cautela.

Di solito i giornalisti accedono agli istituti penitenziari per realizzare singole interviste a detenuti. Con riferimento ai detenuti Sofri e Pietrostefani, viceversa, in ragione delle numerosissime richieste che in più occasioni sono pervenute al dipartimento da parte di svariati organi di informazione, il 1° marzo 1999 il direttore generale del dipartimento, cui competeva la relativa decisione, ha autorizzato l'effettuazione di un'unica conferenza stampa, al fine di consentire una più efficace tutela delle esigenze di ordine e sicurezza dell'istituto penitenziario, dopo aver acquisito su quest'ultimo punto il parere del direttore della casa circondariale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Gasparri ha facoltà di replicare.

**MAURIZIO GASPARRI.** Signor Presidente, prendo atto che non esiste una norma che autorizzi ciò che si è verificato e, quindi, a questo punto, mi riservo di procedere, anche sulla base delle notizie fornite, ad assumere ulteriori iniziative presso le autorità giudiziarie.

Di fatto, vi è un regime totalmente discrezionale che consente all'amministrazione penitenziaria — evidentemente ai suoi massimi vertici — di decidere arbitrariamente, perché non c'è una copertura normativa, se vi siano detenuti di serie A, che possono fare conferenze stampa in carcere, e detenuti di serie B, sui quali anche oggi abbiamo ascoltato alcune vicende — non condivido ciò che è stato

detto prima da altri colleghi, ma vi sono casi controversi —, che sono abbandonati al loro destino.

Non si capisce perché Sofri e i suoi compagni, che sono detenuti — anzi, lo sono stati, perché erano talmente di serie A che sono stati scarcerati sull'onda di un'ignobile campagna di informazione a loro sostegno —, abbiano potuto tenere tali conferenze. In proposito presenterò un'ulteriore interrogazione al Governo per sapere in quali casi si possa tenere una conferenza stampa e in quali no. Forse dipende dalla notorietà del detenuto? Ma vi può essere anche un detenuto che non ha avuto, come Sofri, la possibilità di essere coccolato e protetto dal regime e dal sistema, né quella di scrivere sui giornali e di parlare in televisione, ma che comunque è noto, perché vi sono pluromicidi che — ahimè — sono personaggi tragicamente famosi. Allora, perché non far fare anche a loro una conferenza stampa? Vi sarebbe *audience* e materia di interesse.

Credo che nella vicenda Sofri vi sia stata la dimostrazione di un trattamento di carattere discriminatorio a danno degli altri detenuti. Voglio ricordare che Sofri, durante il suo stato di detenzione, ha avuto spesso modo di commentare, con dichiarazioni sui giornali e alle agenzie, fatti che si erano verificati lo stesso giorno. Si tratta di una normale facoltà per molti cittadini, ma per una persona che sta in carcere ciò significa avere accesso costante a canali di informazione esterni. In alcuni casi sono stati pubblicati articoli su autorevoli giornali: ricordo un commento su *la Repubblica* scritto il pomeriggio del giorno in cui un determinato fatto si era verificato. Ciò vuol dire che Sofri era in grado non solo di ricevere notizie, ma anche di inviare fax e spedire articoli quotidianamente.

Per carità, il diritto di espressione, nei limiti previsti dalla legge, spetta a tutti, ma non si capisce perché taluni detenuti non dispongano di fax e di collegamenti via Internet. Mi recherò in alcune carceri per verificare quanti detenuti siano nella

condizione di tenere conferenze stampa e di mandare articoli e dichiarazioni ai giornali: non credo siano numerosi.

Il fatto che non vi sia una normativa in materia comporta che tale lacuna debba essere colmata, ma, nel frattempo, il Governo, in assenza di leggi che lo consentano, deve verificare perché si sia svolta questa conferenza stampa, così come altre. Infatti, successivamente — ma, come al solito, l'interrogazione presentata al riguardo sarà discussa tra sei mesi — anche Silvia Baraldini, portata in Italia tra i clamori e con la responsabilità politica e morale dell'attuale ministro della giustizia Diliberto, quasi che avesse fatto un atto di eroismo, ha tenuto insieme al suo avvocato una conferenza stampa a Rebibbia, appena giunta in Italia, tra l'altro contravvenendo probabilmente anche ad una serie di accordi internazionali.

Quindi, in mancanza di statuizioni normative — evidentemente, sarà anche compito del legislatore colmare tale lacuna e, quindi, presenterò anch'io proposte di legge per regolamentare la materia —, vi sono detenuti che possono esternare le loro idee e tenere conferenze, purché siano di sinistra e, quindi, graditi al Governo attuale e a quelli che si sono succeduti negli ultimi anni in Italia. Infatti, a Sofri e alla Baraldini è stata data un'opportunità che ad altri non è stata concessa. Pertanto, io stesso chiederò ad alcuni detenuti di promuovere iniziative analoghe, perché non si capisce per quale motivo il Ministero tolleri che taluni possano fare esternazioni ed altri no. È un criterio arbitrario e discutibile per il quale quelli di sinistra, coccolati e protetti dal regime, possono fare conferenze stampa, scrivere articoli, disporre di fax e di qualsiasi altro canale di informazione, mentre altri detenuti possono essere abbandonati a se stessi.

Vi è il caso clamoroso di un detenuto che sta facendo lo sciopero della fame perché arrestato e pluricondannato per emissione di assegni a vuoto. È un reato spiacevole e certamente fastidioso dal punto di vista sociale ma una condanna a

trent'anni, come ho letto sulla stampa, pare assolutamente spropositata. Se questo detenuto volesse tenere una conferenza stampa, mi chiedo se avrebbe la facoltà di farla, come l'ha avuta Sofri grazie a questa amministrazione penitenziaria. Il fatto che ora ai vertici dell'amministrazione penitenziaria vi sia Caselli induce a pensare che sarà ancora peggio perché le conferenze stampa le faranno soltanto i pochi pentiti detenuti: gli altri non hanno né tempo né occasioni per farlo nelle carceri visto che sono tutti strapagati o — diciamo così — allocati altrove; ma se ve ne fosse qualcuno detenuto, farebbe conferenze stampa. Peraltro, il dottor Margara, direttore dell'amministrazione penitenziaria, al momento è anche quello che da giudice di sorveglianza diede il permesso al bandito Farina: nessuno però gli ha presentato il conto per gli errori commessi. Prendo atto della gestione faziosa e discriminatrice del Ministero e dell'amministrazione penitenziaria che ai detenuti di sinistra concede quello che ai comuni detenuti, alla gente normale che non è come Sofri, non viene concesso (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle 18.

**La seduta, sospesa alle 16,55, è ripresa alle 18.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LUCIANO VIOLANTE

**Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 6415.**

*(Ripresa esame articoli — A.C. 6415)*

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

TIZIANA VALPIANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

TIZIANA VALPIANA. Vorrei intervenire per fatto personale per un episodio accaduto nella parte antimeridiana della seduta odierna.

PRESIDENTE. Onorevole Valpiana, per fatto personale potrà intervenire al termine della seduta.

Dobbiamo procedere alla votazione dell'emendamento Cè 2.6.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cè 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Prego i colleghi di prendere posto. Attendiamo che tutti i colleghi prendano posto. Le Commissioni sono state tutte sconvocate.

ANTONINO LO PRESTI. Signor Presidente, il dispositivo elettronico della mia postazione di voto non funziona.

PRESIDENTE. Prego di provvedere affinché l'onorevole Lo Presti possa votare. Dichiaro chiusa la votazione.

La Camera non è in numero legale per deliberare per 34 deputati. Pertanto, a norma dell'articolo 47, comma 2, del regolamento rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 18,05, è ripresa alle 19,10.**

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere nuovamente alla votazione dell'emendamento Cè 2.6, sul quale è precedentemente mancato il numero legale.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cè 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

La Camera non è in numero legale per deliberare per tre deputati.

Ci sono colleghi che non hanno votato?

LUCIANO CAVERI. Presidente, desidero segnalare che non sono riuscito a votare.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Colleghi, evidentemente la serietà è una cosa difficile da conseguire. Per quanto posso capire, non mi sembra sia il caso di rinviare la seduta alle 20,15.

Colleghi, scusate, io ringrazio i presenti per essere qui, però mi rivolgo ai responsabili dei gruppi: se si decide di lavorare, bene, altrimenti vi sono altre soluzioni costituzionali, in questi casi (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*). Colleghi, devo dire che c'è poco da applaudire.

La votazione ed il seguito del dibattito sono pertanto rinviati ad altra seduta.

**Sull'ordine dei lavori** (*ore 19,12*).

RINALDO BOSCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RINALDO BOSCO. Signor Presidente, ho chiesto la parola per riferirle in merito ad una situazione che si è verificata diverse volte nella mia Commissione e che si è ripetuta anche oggi. Lei ha autorizzato — ed io le ho scritto una lettera a questo proposito — una missione a Bari per il 12 del mese prossimo. Orbene, spesso la lega viene esclusa da queste delegazioni...

PRESIDENTE. Mi scusi, qual è lo scopo della missione?

RINALDO BOSCO. L'incontro sui trasporti a Bari.

Ebbene, la lega a volte viene lasciata fuori, come è accaduto anche in altre occasioni, e spesso ci troviamo a dover insistere per partecipare alle missioni.

Signor Presidente, qui ci sono sostanzialmente tre schieramenti, il Polo, l'Ulivo e la lega, ed io credo che non sia possibile che la lega debba essere sempre esclusa e sia costretta a rincorrere i colleghi degli altri gruppi per ricordare loro la sua presenza, anche se diligentemente delega i propri commissari in anticipo. Le chiedo allora, signor Presidente, di attivarsi affinché ciò non accada più, in nessuna Commissione.

PRESIDENTE. Nella sua Commissione, onorevole Bosco, come lei sa, tale problema è stato risolto, tuttavia segnalerò ai presidenti delle Commissioni la necessità di tenere conto, nel rapporto maggioranza-opposizione, di tutte le opposizioni.

**Per fatto personale** (*ore 19,14*).

TIZIANA VALPIANA. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché questa mattina, purtroppo, nell'unico attimo in cui mi sono assentata dall'aula un collega, come risulta dal resoconto stenografico, ha ricordato, riferendosi all'ospedale di Zevio, in provincia di Verona, che questo ospedale, dove « si praticava il parto cosiddetto indolore » — così dice il collega — è stato chiuso.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE**  
PIERLUIGI PETRINI (*ore 19,15*)

TIZIANA VALPIANA. « Mi stupisco » — continua il collega — « per il fatto che la collega Valpiana — che tra l'altro è una

donna — » (a me sembra di essere soltanto una donna, non « tra l'altro ») « non abbia mai speso una parola per difendere quell'ospedale ». Vorrei ricordare all'onorevole Bagliani, ma anche agli altri colleghi della lega, i quali questa mattina hanno usato tutte le armi possibili per dimostrare demagogicamente che la sanità in Veneto non è tutelata mentre lo è nel centro e nel sud d'Italia, che l'ospedale di Zevio non ha mai praticato il parto indolore o il parto in acqua, ma si è occupato essenzialmente di parto naturale, un parto, cioè, in cui la donna è protagonista. Per questo motivo quell'ospedale ha rappresentato un'indiscussa esperienza che ha fatto da caposcuola in tutto il paese. Così, ho deciso di far nascere la mia unica figlia a Zevio e, sempre per questo motivo, ho dato vita ad un'associazione, di cui sono ancora presidente, che collabora da tredici anni con il reparto di ostetricia dell'ospedale di Zevio al fine di migliorarne le prestazioni.

È per questo che, nel 1993, quando per la prima volta si è ventilata l'ipotesi della chiusura di quest'ospedale, la mia associazione ha organizzato marce, proteste ed anche l'occupazione del reparto, durata per un intero anno, scongiurando la fine di quell'esperienza unica. Anzi, proprio per questa ragione, rifondazione comunista mi ha chiesto di candidarmi alle elezioni del 1994 e molte persone, soprattutto donne, che non avrebbero dato il voto a questo partito — cosa abbastanza difficile in Veneto soprattutto in quel periodo — hanno scelto di votare rifondazione comunista, che molto aveva fatto per quell'ospedale.

Vorrei ricordare che quel presidio è continuato per tutto il 1994. Io ho partecipato, non solo come donna, ma soprattutto in qualità di parlamentare, a consigli comunali straordinari e a manifestazioni presso la regione Veneto, che, come tutti sanno, è governata dal Polo. Quando nel 1995 l'ospedale di Zevio è stato chiuso definitivamente per volere della giunta regionale del Veneto, di cui allora faceva parte anche la lega, ho avanzato la proposta, accolta dal comune di Zevio, di fondare una società tra il

comune e l'associazione che io presiedo per gestire l'ospedale e farne una casa da parto, in favore della quale, in quel momento, erano disponibili finanziamenti statali. Abbiamo presentato un progetto, cosa molta complessa, che la giunta regionale ha deciso di non inviare al Ministero: pertanto, attualmente, il Veneto, unica regione in tutta Italia, non ha case da parto, ora in via di finanziamento.

Questo è quanto volevo ricordare al collega in modo che un'altra volta, prima di fare attacchi gratuiti, si informerà meglio; egli mi ha anche accusato di non aver speso molte parole, ma non è mia abitudine parlare troppo, a differenza di altre persone: tuttavia, sono spesso intervenuta con i fatti (*Applausi dei deputati del gruppo misto-rifondazione comunista-progressisti*).

#### **Per la risposta a strumenti del sindacato ispettivo.**

FRANCO RAFFALDINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RAFFALDINI. Signor Presidente, intendo richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di rispondere con urgenza all'interrogazione n. 5-06572, presentata qualche tempo fa e relativa alla situazione in cui si trovano alcuni comuni sedi di centrali di produzione ENEL, tra i quali il comune di Sermide, in provincia di Mantova, che hanno subito un drastico abbattimento del gettito ICI, non compensato da trasferimenti dello Stato. Alcuni di questi comuni rischiano il dissesto finanziario senza alcuna responsabilità ad essi attribuibile.

La risposta è urgente, visto che negli ormai prossimi documenti di bilancio dovrà essere trovata una soluzione compiuta alla situazione insostenibile di questi comuni.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà il Governo.

LUIGI GIACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI GIACCO. Signor Presidente, desidero nuovamente chiedere al ministro del tesoro di rispondere ad un'interrogazione, di cui sono primo firmatario, concernente l'utilizzo dei fondi INAIL del Giubileo, stante il fatto che vi sono situazioni giuridiche in atto. La prego, pertanto, di sollecitare il ministro del tesoro per avere risposta a questa interrogazione.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà il Governo.

#### **Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 29 ottobre-2 dicembre 1999.**

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito della odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, è stato predisposto, a norma dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, il seguente calendario dei lavori per il periodo 29 ottobre-2 dicembre 1999:

##### *Venerdì 29 ottobre (antimeridiana):*

Discussione sulle linee generali dei seguenti progetti di legge:

Disegno di legge n. 5857 ed abbinata — Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

Disegno di legge n. 4818 ed abbinata — Statuto dei diritti del contribuente.

##### *Lunedì 8 novembre (pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna):*

Discussione sulle linee generali dei seguenti progetti di legge:

proposta di legge costituzionale n. 5735-B — Giusto processo (*seconda deliberazione*);

proposta di legge costituzionale n. 5389-D — Elezione diretta del Presidente della giunta regionale (*seconda deliberazione*);

proposta di legge n. 675-D — Competenza penale del giudice di pace;

proposta di legge n. 411-B — Rito davanti al giudice unico di primo grado;

proposta di legge n. 2321 — Vendite sottocosto;

disegno di legge n. 5901 — Finanziamento Banca africana di sviluppo;

disegno di legge n. 5753 — Industria cantieristica ed armatoriale;

##### *Martedì 9 novembre (ore 15-20.30):*

Seguito dell'esame dei seguenti progetti di legge:

proposta di legge n. 675-D — Competenza penale del giudice di pace;

proposta di legge n. 411-B — Rito davanti al giudice unico di primo grado;

disegno di legge n. 5857 ed abbinata — Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Eventuale seguito degli argomenti previsti nel precedente calendario e non conclusi.

##### *Mercoledì 10 novembre (ore 9-14 e 18-21) e giovedì 11 novembre (ore 9-14):*

Seguito degli argomenti previsti in calendario e non conclusi.

Seguito dell'esame dei seguenti argomenti:

proposta di legge costituzionale n. 5735-B — Giusto processo;

proposta di legge costituzionale n. 5389-D — Elezione diretta del Presidente della giunta regionale (*le votazioni in seconda deliberazione avranno luogo mercoledì 10 novembre a partire dalle ore 12*);

proposta di legge costituzionale n. 168 ed abbinate — Elezione diretta dei Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

disegno di legge n. 5901 — Finanziamento Banca africana di sviluppo;

disegno di legge n. 5753 — Industria cantieristica ed armatoriale;

disegno di legge n. 4818 ed abbinate — Statuto dei diritti del contribuente (*approvato dal Senato*).

Seguito dell'esame degli argomenti previsti in calendario e non conclusi.

*Venerdì 12 novembre (antimeridiana):*

Discussione sulle linee generali della proposta di legge costituzionale n. 4462 ed abbinate — Ordinamento federale della Repubblica.

*Lunedì 15 novembre (pomeridiana con eventuale prosecuzione notturna):*

Discussione sulle linee generali dei seguenti progetti di legge:

disegno di legge n. 5619-B — Legge comunitaria 1999;

decreto-legge n. 330 del 1999 (disegno di legge n. 4224) — Durata indagini preliminari delitti di strage (*scadenza 26 novembre 1999, all'esame del Senato*);

proposta di legge n. 379 — Trasferimento beni demanio marittimo dello Stato.

*Martedì 16 novembre (ore 15-20,30), mercoledì 17 novembre 1999 (ore 9-14 e 18-21) e giovedì 18 novembre 1999 (ore 9-14):*

Seguito dell'esame dei seguenti progetti di legge:

disegno di legge n. 5619-B — Legge comunitaria 1999;

decreto-legge n. 330 del 1999 (disegno di legge S. 4224) — Durata indagini

preliminari delitti di strage (*scadenza 26 novembre 1999, all'esame del Senato*);

proposta di modifica al Regolamento sulla disciplina dei gruppi (Doc. II, n. 36) (*votazione prevista per mercoledì 17 novembre a partire dalle ore 12*);

proposta di legge costituzione n. 4462 ed abbinate — Ordinamento federale della Repubblica;

mozioni nn. 1-00408, 1-00409 e 1-00410 — Corpo forestale dello Stato;

proposta di legge n. 2321 — Vendite sottocosto.

Seguito dell'esame degli argomenti previsti in calendario e non conclusi.

*Venerdì 19 novembre (antimeridiana):*

Discussione sulle linee generali dei seguenti argomenti:

decreto-legge n. 371 del 1999 (disegno di legge n. 6497) — Missione di pace a Timor Est;

proposta di legge n. 1551-B — Inleggibilità alle cariche negli enti locali (*approvata dal Senato*).

*Lunedì 22 novembre (pomeridiana con eventuale prosecuzione notturna):*

Discussione sulle linee generali dei seguenti argomenti:

doc. XXIII, n. 35 — Relazione della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse sul biennio di attività da essa svolta;

disegno di legge n. 6329 — Termini adempimento obbligazioni con scadenza 31 dicembre 1999;

disegno di legge n. 6227 — Convenzione internazionale di Torremolinos (*approvato dal Senato*).

Discussione sulle linee generali dei disegni di legge di ratifica:

n. 4183 — Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il

Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia sulla collaborazione militare (*articolo 79, comma 15*);

n. 6102 — Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa (*articolo 79, comma 15, approvato dal Senato*);

n. 6105 — Risoluzioni sulla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) (*articolo 79, comma 15, approvato dal Senato*);

n. 4773 — Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di promozione e protezione degli investimenti (*articolo 79, comma 15, approvato dal Senato*).

*Martedì 23 novembre (ore 15-20,30), mercoledì 24 novembre (9-14 e 18-21) e giovedì 25 novembre (9-14):*

Eventuale seguito dell'esame della proposta di legge costituzionale n. 4462 ed abbinata — Ordinamento federale della Repubblica.

Seguito dell'esame dei seguenti argomenti:

decreto-legge n. 371 del 1999 (disegno di legge n. 6497) — Missione di pace a Timor Est;

proposta di legge n. 1551-B — Ineleggibilità alle cariche negli enti locali (*approvata dal Senato*);

Doc. XXIII, n. 35 — Relazione della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse sul biennio di attività da essa svolta;

disegno di legge n. 6227 — Convenzione internazionale di Torremolinos (*approvato dal Senato*);

disegno di legge n. 6329 — Termini adempimento obbligazioni con scadenza 31 dicembre 1999;

seguito dell'esame dei disegni di legge di ratifica la cui discussione si è svolta lunedì 22 novembre;

seguito dell'esame degli argomenti previsti in calendario e non conclusi.

*Venerdì 26 novembre (antimeridiana):*

Discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 6249 ed abbinata — Riordino Arma dei carabinieri, Corpo forestale dello Stato, Guardia di finanza e Polizia di Stato (*approvata dal Senato*).

*Lunedì 29 novembre (pomeridiana con eventuale prosecuzione notturna):*

Discussione sulle linee generali di disegni di legge di ratifica conclusi dalla Commissione.

*Martedì 30 novembre (ore 15-20,30), mercoledì 1° dicembre (ore 9-14 e 18-21) e giovedì 2 dicembre (ore 9-14):*

Seguito dell'esame della proposta di legge n. 6249 ed abbinata — Riordino Arma dei carabinieri, Corpo forestale dello Stato, Guardia di finanza e Polizia di Stato (*approvata dal Senato*).

Seguito dell'esame degli argomenti previsti in calendario e non conclusi.

Lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo avrà luogo secondo le consuete scadenze: martedì antimeridiana, mercoledì e giovedì pomeridiana.

Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata avrà luogo il mercoledì dalle ore 15 alle ore 16.

Il Presidente si riserva di inserire all'ordine del giorno ulteriori disegni di legge di ratifica conclusi dalla Commissione e documenti in materia di insindacabilità conclusi dalla Giunta.

L'organizzazione dei tempi degli argomenti scritti in calendario sarà pubblicata in calce al resoconto della seduta odierna.

#### **Approvazione in Commissione**

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta di oggi mercoledì 27 ottobre 1999, in

sede legislativa, la I Commissione permanente (Affari costituzionali), ha approvato il seguente progetto di legge:

Senatori BONFIETTI e UCCHIELLI: « Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona » (approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (5941) con l'assorbimento della proposta di legge: ALBERTO GIORGETTI: « Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona del 13 dicembre 1995 » (5419), che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.

#### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 28 ottobre 1999, alle 9:

1. — *Discussione del documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-*quater*, n. 84).

— *Relatore:* Berselli.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma (6415).

— *Relatore:* Battaglia.

3. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

S. 4129 — Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998 (approvato dal Senato) (6383).

— *Relatore:* Di Rosa.

S. 4130 — Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999 (approvato dal Senato) (6387).

— *Relatore:* Niedda.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4090 — Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 (approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (6305).

— *Relatore:* Monaco.

5. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale:*

BOATO e CORLEONE; CAVERI; SORO; BONO ed altri; ZELLER ed altri; DI BISCEGLIE ed altri; SCHMID; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA; SODA; SODA; SODA; SODA; FONTANINI ed altri; GARRA ed altri; D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA; PRESTAMBURGO ed altri: Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (168-226-1605-2003-2951-3327-3932-4601-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892).

— *Relatore:* Di Bisceglie.

(Ore 15)

6. — Interpellanze urgenti.

**La seduta termina alle 19,25.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 26 ottobre 1999, a pagina 30, nell'intervento del deputato Scaltritti, alle righe quarantunesima e quarantaduesima, le parole: « invece hanno fatto » si intendono sostituite con la parola: « pure ».